

## **Allegato 2**

# **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE –**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
della Lega Nazionale Professionisti Serie A  
in data 7 marzo 2023



# **Lega Nazionale Professionisti Serie A**

## **Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**



### **Sommario**

ART. 1 - DEFINIZIONI .....	3
ART. 2 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
ART. 3 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	4
ART. 4 - RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	4
ART. 5 - DELIBERAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	5
ART. 6 - VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI .....	5
ART. 7 - FLUSSI INFORMATIVI .....	6
ART. 8 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SEGRETERIA TECNICA.....	7
ART. 9 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE VIOLAZIONI .....	10
ART. 10 - OBBLIGHI DI DILIGENZA E RISERVATEZZA .....	10
ART. 11 - RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI .....	11
ART. 12 - COLLABORATORI ESTERNI ED INTERNI .....	11
ART. 13 - APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO .....	11

## **ART. 1 - DEFINIZIONI**

**ATTIVITÀ (PROCESSI) SENSIBILI:** singole attività della Lega, primarie o strumentali, che presentano rischi (astratti) di commissione di uno dei reati che presuppone la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs 231/01.

**CODICE ETICO:** Codice Etico adottato dalla Lega.

**DECRETO:** il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e successive modifiche e integrazioni.

**DESTINATARI:** i) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno della Lega; ii) le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Lega; iii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001); iv) coloro che operano nell'ambito delle Attività Sensibili in nome o per conto della Lega (ad es. consulenti, revisori ecc.).

**GDPR:** Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati e privacy, recepito in Italia con il D.Lgs 101/2018 che è andato ad armonizzare la normativa nazionale.

**ILLECITO SPORTIVO:** atto contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità o, comunque, illecito previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

**LINEE GUIDA:** Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e aggiornate nel 2014.

**MODELLO:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, con specifico riferimento alle violazioni di rilievo penale comunque contrastanti con i principi di lealtà, correttezza e probità dell'art. 9, comma 5, Statuto F.I.G.C. predisposto dalla Lega nel 2012 e aggiornato nel 2020.

**ORGANISMO DI VIGILANZA:** l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e dell'art. 9, comma 5 lett. d), dello Statuto F.I.G.C, conformemente alle previsioni emanate da Confindustria.

**PARTNER:** le controparti contrattuali con le quali Lega addivenga ad una qualche forma di collaborazione, contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzio, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinate a cooperare con Lega nell'ambito delle Attività sensibili.

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA):** i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio a norma degli artt. 357, 358 c.p. e, al fine del presente Modello, gli organi – nazionali ed internazionali - di governo e della giustizia sportiva.

**REATI:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

**REGOLE FORMALIZZATE:** i Regolamenti, le procedure, le disposizioni organizzative, le circolari e gli ordini di servizio con efficacia vincolante emanati all'interno della Lega.

**SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO:** si intende l'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che contribuisce a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia operativa, l'affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché la salvaguardia del patrimonio sociale e dei terzi.

**WHISTLEBLOWING:** Istituto introdotto dalla legge 30 novembre 2017 n.179 teso a regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di illeciti o di altre irregolarità di cui il soggetto segnalante (cd. whistleblower) sia venuto a conoscenza e prevede, per quest'ultimo, significative forme di tutela. Nel corso del 2021 Lega Serie A intende implementare una apposita procedura in materia.

## **ART. 2 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

2.1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, i cui poteri e funzioni sono definiti in dettaglio nel paragrafo 5 della Parte Generale del Modello.

2.2. Il presente Regolamento integra e non sostituisce le previsioni contenute nel Modello. Di conseguenza, qualora le previsioni del Regolamento dovessero risultare in contrasto con il contenuto del Modello, prevarrà quanto previsto da quest'ultimo.

2.3. Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento si rinvia pertanto a quanto riportato nel Modello.

## **ART. 3 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

3.1. Il Presidente e i Componenti dell'OdV sono nominati con deliberazione dell'Assemblea della Lega.

3.2. Il Segretario dell'OdV è nominato, tra i suoi componenti, con delibera dell'OdV stesso.

## **ART. 4 - RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

4.1. L'Organismo si riunisce su convocazione del Presidente, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, del componente con maggiore anzianità di nomina o, a seguire, con maggiore anzianità anagrafica.

4.2. Le riunioni dell'OdV hanno luogo con cadenza almeno trimestrale e si svolgono, di norma, presso gli uffici della Lega. È consentito lo svolgimento delle riunioni in conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere chiaramente identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

# **Lega Nazionale Professionisti Serie A**

## **Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**



4.3. L'avviso di convocazione è inviato, con un preavviso minimo di cinque giorni – salvo casi di urgenza - mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica previamente dichiarato da ciascun membro dell'OdV. In caso di impedimento, il membro dell'OdV impossibilitato dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente dell'Organismo con lo stesso mezzo.

4.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno. Nel caso in cui, per lo svolgimento della riunione, sia necessario disporre preventivamente di specifica documentazione, il Presidente ne cura la tempestiva trasmissione agli altri membri dell'OdV.

4.5. Per la validità delle riunioni dell'OdV è necessaria la partecipazione, in presenza o in via telematica, di almeno due componenti dell'OdV.

4.6. Per le deliberazioni che coinvolgono i vertici della Lega Serie A, o dei suoi associati, o della Federazione Italiana Giuoco Calcio, è necessaria la presenza di tutti componenti dell'OdV.

4.7. L'OdV è comunque regolarmente costituito, anche in difetto di formale convocazione, quando tutti i componenti in carica siano presenti, fermo restando il requisito dei quorum costitutivi di cui ai commi precedenti.

4.8. Alle riunioni dell'OdV possono partecipare, su invito del medesimo Organismo con funzione informativa e consultiva, anche esponenti delle Società calcistiche, componenti degli organi della Lega o della FIGC, dipendenti della Lega o consulenti esterni.

4.9. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito, nei compiti di direzione della seduta e di redazione del verbale, dal componente con maggiore anzianità di carica o, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.

### **ART. 5 - DELIBERAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

5.1. Le deliberazioni dell'OdV sono adottate con il voto favorevole della maggioranza di almeno tre membri.

5.2. Il voto è palese.

5.3. Ciascun componente dell'OdV presente alla riunione ha diritto a far iscrivere a verbale dichiarazioni di voto esplicative delle ragioni di suo assenso o dissenso riguardo all'oggetto della deliberazione.

5.4. Ciascun componente dell'OdV è tenuto ad astenersi dalla trattazione di argomenti all'esame dell'OdV nel caso in cui abbia, per conto proprio o di terzi, interessi interferenti con l'argomento in esame. In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera è invalida qualora, senza il voto del membro dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

### **ART. 6 - VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI**

6.1. Delle riunioni dell'OdV si redige verbale, trascritto in un apposito libro conservato a cura della Segreteria Generale della Lega.

6.2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Organismo e, successivamente, ne cura l'invio mediante posta elettronica agli altri membri, che possono formulare osservazioni e proposte di emendamenti fino allo svolgimento della prima riunione successiva a quella a cui si riferisce il verbale nel quale il verbale è approvato e sottoscritto da tutti i componenti.

6.3. Dal verbale risultano:

- i nomi dei presenti e degli intervenuti dando atto della presenza fisica o per collegamento audio/video;
- l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
- la descrizione sintetica della discussione svoltasi sui punti all'o.d.g.
- la documentazione analizzata e le verifiche e gli accertamenti compiuti;
- le segnalazioni ricevute;
- per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richiesto; e
- la/le deliberazione/i adottata/e.

#### **ART. 7 - FLUSSI INFORMATIVI**

7.1. Per consentire lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza dell'OdV sono attivati e garantiti, attraverso un costante aggiornamento, regolari flussi informativi dagli uffici della Lega all'Odv. La tipologia, la periodicità e le materie dei flussi informativi sono stabilite nell'Allegato 3 al Modello.

7.2. L'OdV ha facoltà di richiedere agli organi e agli uffici della Lega informazioni specifiche ulteriori, rispetto a quelle previste nei flussi informativi periodici di cui al comma 1.

7.3. Per il corretto espletamento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può convocare per chiarimenti e/o approfondimenti, qualora lo ritenga opportuno, tutti i soggetti preposti alle varie attività.

7.4. Nell'ambito delle attività della Lega, è portata tempestivamente a conoscenza dell'OdV ogni informazione proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

In particolare l'OdV riceve tutte le informazioni previste dalla procedura di cui all'Allegato 4 del Modello o che siano ad esso direttamente indirizzate sulla casella di posta elettronica dell'OdV. A seguito di tali segnalazioni, l'Odv:

- svolge la relativa istruttoria ed esprime le proprie valutazioni;
- assume le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento (proposta di avvio di un procedimento disciplinare, ovvero proposta di archiviazione della segnalazione) dando atto della motivazione delle stesse a verbale.

7.5. I fornitori e i partner della Lega Serie A nell'ambito dell'attività svolta per essa possono segnalare direttamente all'OdV le violazioni di cui al capoverso precedente anche relative al personale della Lega Serie A, o di Lega Calcio Service, di cui vengano a conoscenza.

7.6. Inoltre, devono essere trasmesse all'OdV, da parte dei Destinatari, le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Lega;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, ovvero richieste o iniziative di Autorità indipendenti o di Uffici della Pubblica Amministrazione;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Lega da dipendenti in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- le segnalazioni predisposte dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dalle quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello;

7.7. L'OdV segnala agli organi direttivi della Lega Serie A eventuali casi di inottemperanza da parte dei Destinatari degli obblighi di informazione di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 del Modello.

#### **ART. 8 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SEGRETERIA TECNICA**

8.1. In relazione a tutte le attività della Lega Serie A, al fine di garantire uno stabile collegamento fra l'OdV e le varie Direzioni/Uffici, ciascun Direttore/Responsabile assume il ruolo di referente dell'OdV per tutto ciò che concerne il rispetto e l'aggiornamento del Modello nella rispettiva area.

8.2. Nell'attività di vigilanza e controllo sul rispetto del Modello, del Codice Etico, dei Regolamenti e delle Procedure, l'OdV si avvale della collaborazione della funzione di Internal Audit, se istituita, ma conserva sempre il potere di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e comunque effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di commissione dei reati, che presuppongono la responsabilità amministrativa degli enti, al fine di verificare se le suddette attività vengano svolte secondo le regole del Modello e delle procedure interne in essere.

8.3. Gli interventi di verifica sono disposti secondo una logica di individuazione di aree e di situazioni di rischio così come individuate nel Modello. Le verifiche si effettuano mediante la valutazione su ciascun processo del rischio di commissione di uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o del rischio di una violazione del Modello. Per ciascun processo tale rischio è valutato in base ai seguenti elementi:

- la significatività dei controlli, sulla base dell'impatto sulla Lega Serie A dei potenziali eventi;
- il rischio di controllo, ovvero il rischio che i controlli non siano adeguati allo scopo in base ad una valutazione preliminare del disegno e dell'operatività dei controlli stessi.

8.4. Effettuata la valutazione del rischio, gli interventi sono inclusi in un "Piano di vigilanza" e determinati con una logica di priorità sviluppata per ciascuna area di attività della Lega Serie A.

8.5. Nell'ambito della sua attività e sulla base dei criteri sopra descritti, l'Organismo dispone le opportune verifiche per:

- valutare l'adeguatezza del Modello nel suo complesso e delle specifiche prescrizioni ivi contenute, in relazione alle finalità di prevenzione di cui al Decreto, predisponendo a tale scopo periodici controlli in ordine all'efficacia dei presidi adottati dalla Lega Serie A per ciascuno dei processi sensibili, anche in considerazione del modificarsi dei profili di rischio e dei possibili emendamenti al catalogo dei reati presupposto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e sulla sua osservanza da parte di tutti i Destinatari dello stesso, rilevando eventuali scostamenti comportamentali che dovessero, eventualmente, emergere anche dall'analisi dei flussi informativi.

8.6. L'OdV riferisce semestralmente all'Assemblea, al Consiglio di Lega ed al Collegio dei Revisori sull'attuazione, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello e, in particolare, in ordine all'attività espletata e agli esiti della stessa. L'OdV segnala le eventuali criticità emerse in relazione all'efficacia e all'effettiva osservanza del Modello e propone - se del caso - eventuali azioni correttive e/o di miglioramento.

8.7. L'OdV può essere convocato dall'Assemblea o dal Consiglio di Lega, al fine di riferire in ordine a circostanze significative in relazione al rispetto e all'idoneità preventiva del Modello.

8.8. Nel caso in cui l'OdV riscontri gravi elementi di criticità o comunque qualora si ravvisino ragioni di opportunità, l'Organismo informa tempestivamente l'Assemblea e/o il Consiglio di Lega.

8.9. Per lo svolgimento della propria attività di verifica e di vigilanza sul funzionamento del Modello l'Organismo può provvedere:

- ad effettuare verifiche mirate - programmate o senza preavviso - in relazione a:
  - o il sistema delle deleghe di poteri in vigore;
  - o gli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di rappresentanza;
  - o il sistema di controllo interno;
- ad acquisire dai responsabili delle attività sensibili informazioni e/o documentazione della Lega Serie A con riferimento alle attività svolte e ai controlli posti in essere;
- ad effettuare verifiche in presenza di segnalazioni di presunte violazioni del Modello, attivando e svolgendo inchieste interne e coordinandosi con le Direzioni di volta in volta interessate;
- ad effettuare attività non programmate, anche al di fuori delle attività scaturenti dalle segnalazioni, che debbano essere avviate a seguito di eventi straordinari;
- a monitorare l'efficacia e l'effettività degli interventi di formazione e diffusione del Modello posti in essere dalla Lega Serie A, anche proponendo specifiche iniziative al fine di garantire la necessaria conoscenza e sensibilizzazione di tutti i Destinatari del Modello, anche coordinandosi con le funzioni interne competenti;



## **Lega Nazionale Professionisti Serie A Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**



- a verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle azioni correttive e/o di miglioramento emerse come necessarie od opportune a seguito delle attività di verifica;
- ad attivare un efficace sistema di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili dei processi sensibili.

8.10. Per le attività di competenza l'OdV può avvalersi, ove lo ritenga necessario, del supporto qualificato di una Segreteria Tecnica, che risponde per le funzioni svolte in relazione al Modello, all'OdV stesso.

Il coordinamento delle attività di competenza della Segreteria Tecnica è affidato da parte della Lega Serie A, su proposta dell'OdV, ad un soggetto professionalmente qualificato, interno o esterno all'organizzazione della Lega, che può svolgere anche funzioni ausiliarie rispetto al Segretario dell'OdV.

Più in particolare, in via indicativa, può rientrare tra le attività di competenza della Segreteria Tecnica, fornire un supporto particolarmente qualificato e professionale in ordine:

- a) all'espletamento delle ordinarie e straordinarie attività di vigilanza dell'OdV;
- b) alla predisposizione degli atti di competenza dell'OdV (i.e.: relazioni periodiche, rapporti su specifiche attività svolte);
- c) alla valutazione ed implementazione del piano (annuale o pluriennale) delle attività di vigilanza dell'OdV;
- d) alla valutazione dell'adeguatezza ed aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto;
- e) alla disamina ed impostazione dei flussi informativi verso l'OdV;
- f) alle attività di supervisione e verifica dei piani di formazione predisposti dalla Lega Serie A in materia di responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto;
- g) alle attività di generale aggiornamento sulla materia, offrendo una panoramica di eventuali novità normative, giurisprudenziali, dottrinali di rilievo per l'attività ed il funzionamento dell'OdV;
- h) all'espletamento delle ordinarie attività propedeutiche allo svolgimento delle riunioni periodiche dell'OdV.

8.11. In ogni caso, per adempiere alle finalità di cui sopra l'Organismo, sulla base dell'analisi dei rischi contenuta nel Modello, predispone ed approva il citato Piano Annuale delle verifiche, articolato in specifici incarichi, indicandone gli obiettivi e, per ciascuna delle attività programmate, il perimetro, la metodologia, la tempistica e le risorse necessarie.

8.12. Per la redazione ed espletamento del Piano Annuale delle verifiche l'Organismo di Vigilanza può avvalersi, oltreché della Segreteria Tecnica, anche del supporto della funzione di Controllo Interno della Lega ove presente.

8.13. Il Piano è suscettibile di aggiornamenti e modifiche durante l'anno, in base alla variazione di fattori che potrebbero modificare il livello di valutazione del rischio potenziale di commissione dei reati previsti dal Decreto nell'ambito delle aree "a rischio" o di Illeciti Sportivi, e/o nel caso in cui siano state riscontrate significative violazioni del Modello, oppure in conseguenza delle verifiche non programmate che debbano essere svolte.

8.14. Il Piano di Vigilanza dell'Organismo, una volta deliberato dall'OdV, approvato, è comunicato immediatamente all'Assemblea della Lega Serie A.

#### **ART. 9 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE VIOLAZIONI**

9.1. L'Organismo ha il compito di esaminare e valutare tutte le informazioni e/o segnalazioni ricevute e connesse al Modello, ivi incluse quelle correlate ad eventuali violazioni dello stesso.

9.2. Le segnalazioni ricevute in base al sistema di whistleblowing sono gestite in base all'Allegato 4 al Modello. Le segnalazioni ricevute sulla casella di posta elettronica dell'Organismo vengono gestite dall'OdV come segue.

9.3. Una volta ricevuta la segnalazione, l'OdV svolge una valutazione preliminare, al fine di:

- accertare che le segnalazioni rientrino nell'ambito di competenza dell'Organismo;
- verificare che le segnalazioni siano sufficientemente circostanziate per poter procedere ad una valutazione.

9.4. Nel caso in cui le segnalazioni presentino le caratteristiche riportate sopra, l'OdV esamina l'argomento oggetto della segnalazione nella prima riunione successiva alla ricezione della segnalazione, ovvero immediatamente se ne ravvisi la necessità.

9.5. L'OdV agisce mediante:

- attività istruttoria: l'OdV valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le segnalazioni ricevute ed i casi in cui è necessario attivarsi;
- attività di indagine: l'attività di indagine che segua alla segnalazione è condotta mediante il supporto delle Direzioni competenti o di soggetti esterni e nel rispetto di tutte le norme applicabili a tutela tanto del soggetto segnalante quanto di eventuali soggetti coinvolti nelle verifiche. L'OdV si attiva inoltre affinché i segnalanti in buona fede non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, tutelandone, quindi, la riservatezza;
- misure correttive: qualora l'indagine rilevi la necessità di un intervento correttivo, l'OdV formula una proposta in merito;
- attività di reporting: l'OdV predisponde la reportistica circa l'esito dell'attività svolta, diretta all'Assemblea, al Consiglio di Lega ed al Collegio dei Revisori.

9.6. L'OdV può delegare uno dei propri membri per lo svolgimento delle attività di indagine di cui al comma precedente.

#### **ART. 10 - OBBLIGHI DI DILIGENZA E RISERVATEZZA**

10.1. I componenti dell'OdV devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso e dalle loro specifiche competenze.

10.2. I componenti dell'OdV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello e dal presente Regolamento, nonché dagli ordini delle Autorità Giudiziarie. Tale obbligo si estende a coloro che prendono parte alle riunioni dell'OdV e a coloro che svolgono attività di supporto dell'OdV.

10.3. I componenti dell'OdV si astengono dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del Decreto. In ogni caso, qualsiasi informazione in possesso dei membri dell'Organismo deve essere trattata in conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

#### **ART. 11 - RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

11.1. Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni, etc.) è conservata per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio cartaceo e/o informatico, in luogo individuato presso la sede della Lega Serie A ed accessibile esclusivamente ai membri dell'OdV o su autorizzazione concessa dal Presidente dell'OdV in forma scritta, a seguito di motivata e legittima istanza.

#### **ART. 12 - COLLABORATORI ESTERNI ED INTERNI**

12.1. Per l'esecuzione delle proprie attività, e nei limiti del budget di spesa di cui al punto 5.1. della Parte Generale del Modello, l'OdV può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e di controllo derivanti dal Decreto.

12.2. Ai collaboratori, siano essi società o professionisti, che prestano la propria attività di collaborazione all'OdV è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'Organismo dal precedente art. 10.

#### **ART. 13 - APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

13.1. Il presente Regolamento è parte del Modello ed è modificato con le stesse procedure previste per la modifica del Modello.